

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO e COOPERAZIONE AREA PER IL MANIFATTURIERO	
Servizio industria e artigianato	industria@regione.fvg.it artigianato@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2422 - 2476 fax + 39 040 377 2434 - 2481 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Alle Commissioni provinciali per l'artigianato del
Friuli V.G.

Alle Camere di commercio del Friuli V.G.

Ai Comuni della
Regione Friuli Venezia Giulia

Alla Confartigianato – Federazione Regionale
Artigiani Friuli V.G.

Alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa – Federazione
regionale del Friuli V.G.

All'Unione regionale Economica Slovena
e, p.c.

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università

**Servizio programmazione e gestione
interventi formativi**

LORO SEDI

Trasmessa esclusivamente per PEC

Modifiche al regolamento in materia di
esercizio delle attività di estetista,
acconciatore e tintolavanderia di cui agli
articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40 bis,
comma 3 della legge regionale 22 aprile
2002, n. 12.
Circolare

L'articolo 9, comma 3 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista,
acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con il decreto del Presidente della Regione 26
giugno 2015, n. 126/Pres, così dispone:

*"3. Le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno
dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo
svolgimento dell'attività a condizione che designino il responsabile tecnico di cui al citato articolo 7,
comma 1 e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro
novanta giorni:*

a) dall'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale rilasciato a conclusione dei corsi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) se in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dalla conclusione del

periodo di un anno di inserimento presso imprese del settore se effettuato nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato di qualifica;

c) dalla conclusione del periodo di inserimento presso le imprese del settore di cui all'articolo 7, comma

1, lettera d)."

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 4 gennaio 2017 è stato pubblicato il Regolamento, emanato con DPR n. 0251/Pres di data 22 dicembre 2016, che modifica, tra l'altro, l'articolo 9 del citato regolamento, con l'inserimento del comma 3 bis di cui si sottolinea particolarmente l'importanza per i riflessi futuri che la norma potrà avere sull'esercizio dell'attività di tintolavanderia.

Ai sensi del comma 3 bis, come introdotto dal citato DPR n. 251/2016, "le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2017. Dopo tale data, le imprese che intendono avviare o proseguire l'attività di tintolavanderia, devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 1".

Si rammenta che la Direzione centrale competente in materia di formazione sta provvedendo ad avviare il corso tecnico professionale, della durata di 450 ore, da svolgersi nell'arco di un anno, previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento.

Si chiede pertanto di porre l'adeguata attenzione alla norma introdotta e di darne la massima diffusione possibile per consentire a tutte le imprese di tintolavanderia interessate di regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2017.

Cordiali saluti.

La Direttrice centrale
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
firmato digitalmente